

# STATUTO

## TITOLO I

### DISCIPLINA - DENOMINAZIONE -SEDE – DURATA

#### **Articolo 1**

##### **(Società di diritto regionale)**

1. La Società è costituita in conformità con la legge regionale n. 5 del 2008.
2. La Società è vigilata dalla struttura amministrativa competente della Provincia autonoma di Trento.
3. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni sulla società per azioni.

#### **Articolo 2**

##### **(Denominazione -Sede – Durata)**

1. La Società è denominata "Promocoop Trentina s.p.a.".
2. La Società ha sede in Trento.
3. La durata della Società è fino al 31 dicembre 2100.

## TITOLO II

### SCOPI E OGGETTO SOCIALE

#### **Articolo 3**

##### **(Scopi)**

1. La Società si prefigge di promuovere e sviluppare la cooperazione prevalentemente nel territorio della Provincia autonoma di Trento.
2. La Società è senza scopo di lucro.

#### **Articolo 4**

##### **(Oggetto sociale)**

1. Per raggiungere i suddetti scopi la Società gestisce il fondo mutualistico di cui all'articolo 43 della legge regionale n. 5 del 2008, promosso dalla Federazione Trentina della Cooperazione (il Fondo Mutualistico).
2. La Società può altresì gestire;
  - a) il fondo partecipativo di cui all'articolo 26 della legge provinciale n. 16 del 2008 (il Fondo Partecipativo);
  - b) altri fondi, pubblici e/o privati, anche raccolti mediante obbligazioni o altri strumenti finanziari.
3. I fondi di cui ai commi precedenti sono utilizzabili per:
  - a) sottoscrivere e/o acquistare partecipazioni in imprese la cui assunzione non comporti per la Società una responsabilità illimitata per le obbligazioni di tali imprese;
  - b) erogare prestiti;
  - c) erogare contributi a fondo perduto, anche per realizzare attività formative e/o di ricerca.
4. La Società utilizza i fondi di cui ai commi precedenti preferibilmente per:

- a) promuovere l'imprenditorialità, specialmente giovanile e femminile;
  - b) innovare la tecnologia degli imprenditori;
  - c) realizzare il bene comune nel territorio della Provincia autonoma di Trento.
5. I beneficiari delle attività di cui al comma precedente possono essere:
- b) società cooperative;
  - c) contratti di rete, consorzi e/o società consortili, i cui contraenti siano in prevalenza società cooperative;
  - d) gruppi cooperativi paritetici;
  - e) società di mutuo soccorso;
  - f) società cooperative europee e/o società europee, i cui soci siano in prevalenza società cooperative;
  - g) enti che siano controllati o coordinati dai beneficiari di cui alle lettere precedenti e/o che svolgano attività strumentali ai predetti beneficiari.
6. La Società non esercita in via prevalente con il pubblico le attività di concessione di finanziamenti e di assunzione di partecipazioni.
7. La Società può prestare garanzie e/o fidejussioni, costituire società e/o altri enti, assumere partecipazioni in altre imprese e compiere tutte le operazioni di natura finanziaria, commerciale, mobiliare, immobiliare e industriale che risultino necessarie o utili per realizzare l'oggetto sociale.

### **TITOLO III**

#### **CAPITALE - AZIONI – PATRIMONIO**

##### **Articolo 5**

##### **(Capitale sociale)**

- 1. Il capitale sociale è pari a Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero).
- 2. Almeno l'ottanta per cento del capitale sociale deve appartenere alla Federazione Trentina della Cooperazione.

##### **Articolo 6**

##### **(Azioni)**

- 1. Ogni azione ha un valore nominale pari a 600 (seicento) euro.
- 2. La Società non emette titoli azionari.
- 3. L'azione non può formare oggetto di pegno o di usufrutto negoziale.
- 4. Possono diventare soci della Società soltanto i soci della Federazione Trentina della Cooperazione.
- 5. L'azione non può essere ceduta con effetto verso la Società, se la cessione non è autorizzata dall'assemblea dei soci della Società. In caso di immotivato diniego dell'assemblea alla cessione, la stessa assemblea ha l'obbligo di indicare al cedente uno o più cessionari, ovvero la Società ha obbligo di acquistare la partecipazione rispetto alla quale è stato espresso tale diniego per un corrispettivo pari al suo valore nominale.

**Articolo 7**  
**(Fondo Mutualistico)**

1. Il Fondo Mutualistico può essere utilizzato per coprire i costi derivanti dalle attività esercitabili dalla Società, ma non per aumentare il capitale sociale.
2. Il Fondo Mutualistico costituisce una riserva della Società ulteriore a quella legale.
3. Le remunerazioni derivanti dai prestiti erogati o dalle partecipazioni sottoscritte e/o acquistate usando il Fondo Mutualistico devono essere destinati allo stesso Fondo.
4. Al Fondo Mutualistico deve essere destinato ciò che risulta dal rimborso dei prestiti e dalla liquidazione delle partecipazioni di cui al comma precedente.
5. La gestione del Fondo Mutualistico è regolata da un apposito regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione e comunicato a ciascun socio.

**Articolo 8**  
**(Fondo Partecipativo)**

1. Il Fondo Partecipativo può essere utilizzato a copertura dei soli costi derivanti dalla gestione del Fondo Partecipativo.
2. Gli utili derivanti dalle partecipazioni sottoscritte e/o acquistate usando il Fondo Partecipativo devono essere destinati allo stesso Fondo.
3. Al Fondo Partecipativo deve essere destinato ciò che risulta dalla liquidazione delle partecipazioni di cui al comma precedente.
4. In caso di scioglimento del Fondo Partecipativo o al termine della liquidazione della Società ciò che resta del Fondo Partecipativo è distribuito proporzionalmente tra chi ha contribuito a formarlo.
5. La gestione del Fondo Partecipativo è regolata da un apposito regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione e comunicato a ciascun socio.

**TITOLO IV**  
**ORGANI SOCIALI**  
**CAPO I**

**Assemblea dei soci**

**Articolo 9**  
**(Competenze dell'assemblea ordinaria)**

1. L'assemblea ordinaria:
  - a) approva il bilancio e decide sulla destinazione degli utili;
  - b) nomina e revoca gli amministratori e i sindaci, nomina i presidenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e nomina e revoca la società di revisione legale;
  - c) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e della società di revisione legale;
  - d) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e della società di revisione legale;
  - e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla propria competenza.

#### **Articolo 10**

##### **(Competenze dell'assemblea straordinaria)**

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla propria competenza.

#### **Articolo 11**

##### **(Convocazione dell'assemblea)**

1. L'assemblea può essere convocata in sede ordinaria o in sede straordinaria, in prima o in seconda convocazione.
2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, quando la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.
3. Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e quando ne sia fatta domanda da almeno un decimo dei soci con diritto di voto mediante richiesta scritta, motivata ed indicante le materie da trattare.
4. La convocazione dell'assemblea è disposta con apposito avviso, il quale è comunicato mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.
5. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, sia in prima sia in seconda convocazione. Il luogo dell'adunanza è stabilito entro il territorio della Provincia autonoma di Trento.
6. In mancanza delle formalità previste per la convocazione si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2366 del codice civile.

#### **Articolo 12**

##### **(Presidenza dell'assemblea)**

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vicepresidente. In assenza di entrambi, l'assemblea è presieduta dal consigliere più anziano di nomina e, in subordine, da quello più anziano di età.
2. L'assemblea, su proposta del proprio presidente, elegge un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

#### **Articolo 13**

##### **(Quozienti assembleari)**

1. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è rappresentata più della metà del capitale sociale e, in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale rappresentata, se ordinaria, e con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale, se straordinaria.
2. L'assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale e in seconda convocazione a maggioranza assoluta di voti.
3. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale e in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea o, nei casi di cui al comma quinto

dell'articolo 2369 del codice civile, con il voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale.

#### **Articolo 14** **(Lavori assembleari)**

1. All'assemblea hanno il diritto di intervenire i soci che possono votare e i soggetti la cui presenza è ritenuta utile o dall'organo sociale che ha convocata l'assemblea in relazione agli argomenti da trattare, o dal presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori.
2. Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, la quale può essere conferita anche per più assemblee.
3. Se previsto nell'avviso di convocazione, il socio può partecipare all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione.
4. Le votazioni assembleari hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano.
5. Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, l'assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.
6. Le deliberazioni assembleari debbono risultare da apposito verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico. L'assemblea si considera tenuta ove si trova il presidente e il segretario. I verbali assembleari sono trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal presidente ove non redatti dal notaio, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

### **CAPO II** **Consiglio di amministrazione**

#### **Articolo 15** **(Composizione e compenso)**

1. Il consiglio è composto da tre a cinque membri scelti tra i soci delle società aderenti alla Federazione Trentina della Cooperazione. Non può essere eletto consigliere colui che sia stato consigliere della Società per tre mandati.
2. Il consiglio sceglie tra i propri membri il vicepresidente.
3. Il consiglio può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei propri membri, o a uno o più dei propri membri, determinando in modo chiaro e analitico i limiti di tali deleghe.
4. Gli amministratori sono remunerati con gettoni di presenza.
5. La remunerazione del presidente e del vicepresidente del consiglio è stabilita dallo stesso consiglio, sentito il parere del collegio sindacale.

#### **Articolo 16** **(Competenze)**

1. Il consiglio è investito dei più ampi poteri nel gestire l'impresa della Società.
2. Il consiglio ha le competenze di cui al comma secondo dell'articolo 2365 del codice civile.
3. Il consiglio nomina il personale direttivo della Società e ne attribuisce le funzioni.

### **Articolo 17** **(Lavori consiliari)**

1. Il presidente convoca il consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri. Queste funzioni del presidente, in sua assenza, sono svolte dal suo vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di nomina e, in subordine, da quello più anziano di età.
2. Il consiglio è convocato tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario. Il consiglio è inoltre convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dal collegio sindacale.
3. Il consiglio è convocato mediante avviso, il quale è comunicato ai suoi membri e ai sindaci mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima del consiglio e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima del consiglio. In difetto di queste formalità il consiglio è validamente costituito con la presenza di tutti i consiglieri e di tutti i sindaci effettivi.
4. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché ciascun intervenuto possa rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.
5. Il consiglio, ogni volta che si riunisce, nomina un segretario scelto anche al di fuori dei propri membri.
6. Il voto non può essere dato per rappresentanza e deve essere espresso in modo palese.
7. Le deliberazioni sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri e se sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità di voti, prevale il voto del presidente.
8. Il consigliere deve dare notizia agli altri consiglieri e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società.

### **Articolo 18** **(Rappresentanza della Società)**

1. Il presidente del consiglio di amministrazione e, se costui è impedito, il vicepresidente hanno la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio. La firma del presidente o del vicepresidente, apposta sotto la denominazione sociale scritta, stampata o stampigliata, impegna validamente la Società di fronte ai terzi, senza che necessitino ulteriori formalità.
2. Il presidente del consiglio di amministrazione o, se costui è impedito, il vicepresidente, previa apposita deliberazione consiliare, può conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, a consiglieri, al direttore o ad altre persone.
3. La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti del collegio con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

### **CAPO III**

#### **Collegio sindacale**

##### **Articolo 19**

###### **(Composizione)**

1. Il collegio è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. Il collegio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie previste dal comma quarto dell'articolo 17.
3. Il collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

##### **Articolo 20**

###### **(Competenze)**

1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

### **TITOLO V**

#### **BILANCIO – REVISIONE LEGALE - SCIoglIMENTO**

##### **Articolo 21**

###### **(Bilancio di esercizio)**

1. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione redige il progetto di bilancio di esercizio e, ove necessario, il bilancio consolidato.
2. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

##### **Articolo 22**

###### **(Indistribuibilità degli utili e delle riserve)**

1. La Società non può mai distribuire utili o riserve tra i soci.

##### **Articolo 23**

###### **(Società di revisione)**

1. La società di revisione legale, nella propria relazione, esprime un giudizio non solo sul progetto di bilancio ma anche sull'utilizzo del Fondo Mutualistico.
2. La Società comunica alla struttura amministrativa competente della Provincia autonoma di Trento la relazione di revisione del proprio bilancio, allegando l'elenco degli utilizzi del Fondo Mutualistico effettuati nel corrispondente anno.

##### **Articolo 24**

###### **(Scioglimento)**

1. In caso di scioglimento della Società, l'assemblea dei soci elegge senza indugio uno o più liquidatori e il consiglio di amministrazione comunica ciò alla struttura amministrativa

competente della Provincia autonoma di Trento.

2. Il patrimonio residuo al termine della liquidazione, una volta destinato ciò che resta del Fondo Mutualistico alla Provincia autonoma di Trento e dedotto il capitale sociale, è devoluto a un ente senza scopo di lucro scelto dall'assemblea dei soci.

#### **Articolo 25**

##### **(Clausola compromissoria)**

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte da un arbitro, nominato dal Presidente della Provincia autonoma di Trento.
2. L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto.
3. La sede dell'arbitrato sarà Trento e l'arbitro dovrà depositare il lodo definitivo entro sei mesi dall'accettazione del proprio incarico.

**Trento, 15 novembre 2011**

---